Relazione illustrativa

La presente proposta di legge ha la finalità di favorire la diffusione e il consolidamento della figura dell'amministratore di sostegno, nel rispetto di quanto disposto dalla legge del 9 gennaio 2004, n. 6 con la quale è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno nel codice civile; tale figura viene nominata dal tribunale con la funzione di tutelare le persone che perdono in parte o del tutto la loro autonomia, prestando attenzione a non limitare la libertà e le abilità delle persone stesse che, pur beneficiando di una amministrazione di sostegno, conservano la loro capacità di agire, nei vincoli definiti dal decreto del giudice tutelare.

L'amministratore di sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario, supportandolo nelle scelte, tenendo conto delle sue attese, esigenze, aspirazioni e delle sue possibilità; deve evitare scelte che possono rivelarsi dannose per il beneficiario; deve informare e confrontarsi con il beneficiario sulle decisioni da prendere, e in caso di disaccordo informare il giudice; mantenere un rapporto di collaborazione con i servizi socio-sanitari coinvolti.

In particolare, con la presente proposta di legge sono adottate iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore, mediante interventi atti a garantire l'informazione delle persone interessate e relative famiglie, la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico informativo delle persone idonee ad assumere la carica di amministratore di sostegno.

Articolato

L'articolo 1 stabilisce la finalità della proposta di legge, relativa alla promozione e valorizzazione della figura dell'amministratore di sostegno, con lo scopo di garantirne la diffusione e il consolidamento su tutto il territorio regionale, nel rispetto della legge 6/2004 ed in conformità ai principi della I.r. 41/2005.

L'articolo 2 indica gli interventi diretti a promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, da attuare mediante:

- il raccordo e la collaborazione con le autorità competenti e le associazioni interessate,
- la diffusione della conoscenza di tale istituto, verso i potenziali beneficiari e le loro famiglie, anche attraverso apposita formazione agli operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali,
- la formazione e l'aggiornamento delle persone disponibili a svolgere tale ruolo, oltre alla istituzione di appositi elenchi delle persone formate.

L'articolo 3 introduce la formazione e l'aggiornamento diretto alle persone disponibili a svolgere la funzione di amministratore di sostegno, e agli operatori dei servizi sanitari e sociali coinvolti, demandando alle Aziende USL l'organizzazione di tali percorsi formativi, anche tramite il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore.

L'articolo 4 stabilisce che le Aziende USL istituiscono e gestiscono gli elenchi degli amministratori di sostegno, rendendoli disponibili ai giudici tutelari e alle società della salute/zone-distretto; l'articolo 4 rimanda ad apposita delibera, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, per la definizione della procedura di iscrizione negli elenchi degli amministratori di sostegno.

L'articolo 5 promuove l'implementazione, da parte degli enti competenti in ambito di gestione dei servizi sociali, di sportelli informativi che possano fornire orientamento e consulenza sull'istituto dell'amministrazione di sostegno, In particolare inoltre l'art. 5 prevede che possano svolgere tale attività sia "i punti insieme", previsti dalla I.r. 66/2008, sia gli sportelli degli uffici di prossimità, istituiti in attuazione delle norme di riordino del sistema giudiziario.

L'articolo 6 prevede per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la disponibilità di euro 123.000,00 per la realizzazione degli interventi di formazione di cui all'articolo 3.